

TRIBUNALE DI MATERA
MAGISTRATURA DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

In favore della sig.ra **Anna Lisa MARINO**, nata a Tursi il 29.09.1971 e residente in Nova Siri (MT) alla via Don Luigi Sturzo n. 8 (C.F.: **MRNNLS71P69L477A**) rappresentata e difesa – giusta mandato allegato in calce al presente atto – dall'avv. Francesca Chietera (C.F: **CHTFCN65T54F052N**), presso il cui studio, in Matera al Largo Passarelli n. 9, elettivamente si domicilia, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di rito al n. di fax 0835/346559 oppure all'indirizzo PEC chietera0237@cert.avvmatera.it

RICORRENTE

CONTRO

L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ISABELLA MORRA", con sede in Valsinni (MT) alla via G. Fortunato n. 6, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

L'UFFICIO SCOLASTICO PER LA BASILICATA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore, ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza al corso XVIII Agosto;

L'UFFICIO SCOLASTICO PER LA BASILICATA, Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore, ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza al corso XVIII Agosto;

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi 12



CONVENUTI

PREMESSO IN FATTO

1. La ricorrente, docente di scuola primaria, dopo una infinita pletora di contratti a tempo determinato decorrenti dal 2017 (**doc. 1**) è stata assunta a tempo indeterminato in data 1.9.2019 presso l'Istituto "I. MORRA", in quanto utilmente inserita al posto n. 50,00 (con punti 33) della graduatoria di merito a seguito di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, indetto con D.M. n. 495 del 22.6.2016 – titolare ordinario su scuola primaria (**doc. 2**), previa accettazione della proposta di assunzione dell'8.8.2019 (**doc. 3**).
2. Con decreto n. 2596 del 12.7.2020, all'esito del superamento del periodo di prova, la ricorrente veniva confermata in ruolo a decorrere dall'1.9.2020 (**doc. 4**).
3. Il rapporto di lavoro della ricorrente proseguiva senza soluzione di continuità sino al 2.8.2022, allorché l'Istituto d'istruzione convenuto le comunicava *ex abrupto* la risoluzione del contratto a tempo indeterminato (**doc. 5**), in esecuzione del decreto prot. n. 109 dell'1.8.2022 del Dirigente dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera (**doc. 6**).
4. La risoluzione del rapporto di lavoro si fondava sulla sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 10338 pubblicata l'8.10.2021 (**doc. 7**). In precedenza, infatti, la ricorrente, unitamente a diversi colleghi, aveva impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo, il DM 495 del 22.6.2016, recante disposizioni relative all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui non contemplava la possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai candidati in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; con ordinanza n. 6016 del 10.10.2016, il TAR Lazio accoglieva l'istanza cautelare della ricorrente e, per l'effetto, la stessa veniva inserita nelle graduatorie in



questione “con riserva” (**doc. 8**). Tale ricorso non trovava tuttavia accoglimento nel merito, ritenendo il TAR adito che il diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 non potesse considerarsi titolo idoneo all’insegnamento.

5. In erronea “esecuzione” della citata sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 10338, pubblicata l’8.10.2021, venivano quindi adottati sia il provvedimento di depennamento dalla graduatoria ad esaurimento della ricorrente che la risoluzione del suo rapporto di lavoro, tempestivamente impugnato dalla stessa con lettera del 1.9.2022 (**doc. 9**).

6. A quanto innanzi v’è da aggiungere che, prima di adottare il licenziamento quivi impugnato, l’USR Basilicata, con nota prot. n. 1063 del 3.3.2022 (a distanza, quindi, di sei mesi dal deposito della precitata sentenza n. 10338/2021 del TAR Lazio) aveva dato avvio al procedimento di revoca della proposta di assunzione a tempo indeterminato per la scuola IC Morra di Valsinni, disponendo che si dovesse procedere alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato in essere con la ricorrente in contratto a tempo determinato con termine finale fissato al 30.6.2022 (**doc. 10**). A tale avvio di procedimento seguiva atto partecipativo della ricorrente (**doc. 11**), con la quale la stessa contestava il procedimento avviato dall’amministrazione, chiedendone l’archiviazione. **A tale richiesta seguiva il silenzio, salva l’adozione, a distanza di quasi un anno dal deposito della sentenza del TAR Lazio, del licenziamento oggetto della odierna impugnativa.**

7. Successivamente all’impugnato licenziamento, la ricorrente, per l’anno 2022/2023, sottoscriveva un ulteriore contratto a tempo determinato, quale docente supplente su posto comune (tipologia posto INTERNO), decorrente dal 9.9.2022 al 30.06.2023 (**doc. 12**) con l’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico, essendosi utilmente collocata nella graduatoria di merito al 152esimo posto



con punteggio 71 su posto comune. Detto contratto, come sarà specificato in prosieguo, veniva tuttavia risolto con effetto immediato dal 9.2.2023, giusta nota prot. n. 1262 del 10.02.2023 (**doc. 13**).

I provvedimenti di risoluzione del contratto di lavoro, di depennamento dalle GAE, di rettifica *in peius* del punteggio e di risoluzione del contratto a termine decorrente dal 9.9.2022 sono nulli, inefficaci ed illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 CO. 4 QUINQUIES
DEL DECRETO LEGGE 25.09.2009 N. 134, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2009 N. 167.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

Come esposto in narrativa, la ricorrente, dopo una pletora di contratti a tempo determinato sin dal 2017, è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2019, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria.

Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro si fonda su un provvedimento di depennamento dalle graduatorie che tuttavia, nella fattispecie, non ha alcun motivo di esistere, posto che, con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, la ricorrente doveva *ex lege* essere depennata dalle graduatorie in questione; a riguardo, l'art. 1 comma 4 quinquies del decreto legge 25.09.2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167 dispone infatti che “*A decorrere dall'anno scolastico 2010 – 2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso*”. Da quanto



innanzi deriva quindi che il presupposto posto alla base dell'atto risolutivo del rapporto è del tutto insussistente, ed in ogni caso privo di rilievo giuridico.

Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, con sentenze che hanno riguardato procedimenti analoghi di docenti immessi in ruolo in asserita assenza di titolo, ha chiaramente affermato il principio di diritto secondo cui l'eventuale annullamento del decreto sulla scorta del quale è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato **risulta del tutto ininfluenza in relazione al rapporto già costituito, essendosi lo stesso consolidato nei suoi effetti**, anche in ragione del fatto che il superamento di 36 mesi di rapporto *“produce il medesimo effetto del conseguimento del titolo abilitante secondo quanto chiarito nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 26.11.2014, nelle cause riunite C – 22/13, dal C – 61-13 a C 63/13 e C 418 – 13 sentenza Mascolo”* (Cons. Stato, sez. VII, n. 7427/2022 pubblicata in data 24.8.2022).

Evidente, nella fattispecie, infatti, che l'abilitazione all'insegnamento, acquisita con l'immissione nei ruoli previo superamento con esito positivo del periodo di prova, è divenuta irreversibile, donde l'impossibilità di tangere una situazione ormai consolidatasi in favore della ricorrente. Sul punto, va infatti evidenziato che il provvedimento con il quale la ricorrente è stata immessa definitivamente nei ruoli – ovvero il provvedimento di avvenuto superamento del periodo di prova – **non reca alcuna “riserva” o clausola di risoluzione del rapporto di lavoro;** circostanza che ha ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento al mantenimento del rapporto di lavoro, peraltro confermato dal comportamento dell'amministrazione che:

a) come innanzi detto, ha sciolto la riserva in senso positivo in ordine al superamento del periodo di prova;



b) avviato, a distanza di mesi dal pronunciamento del TAR Lazio, un procedimento ex artt. 7 e 8 della legge 241/90 finalizzato alla cancellazione della GAE, posto comune, con contestuale revoca della proposta di assunzione a tempo indeterminato; detto procedimento, all'esito della presentazione di specifiche osservazioni, **non ha trovato alcuna conclusione**, così ulteriormente ingenerando nella ricorrente un legittimo affidamento nella permanenza del rapporto di lavoro in essere;

c) la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta a distanza di **quasi un anno** dal pronunciamento del TAR Lazio, a rapporto ormai consolidato ad ogni effetto.

Come è noto, il principio del legittimo affidamento, di derivazione nazionale e comunitaria, impone alla pubblica amministrazione di tenere conto, nell'adozione dei provvedimenti anche di autotutela, di tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire, a tutti gli effetti, di una situazione ormai definitasi.

Il principio del legittimo affidamento, normato nell'art. 21 nonies della legge 241/90, come successivamente novellata, da considerare estrinsecazione del principio della certezza del diritto di cui all'art. 6 CEDU, comune a tutti gli Stati di diritto moderno – principio generale dell'ordinamento comunitario dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, in quanto tale applicabile nell'ordinamento italiano, anche al di sopra della legge ordinaria, in forza degli artt. 11 e 117 Cost., valevole in tutti i rapporti tra UE e Stati Membri, tra poteri di uno Stato Membro, tra poteri e cittadini, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Töpfer del 3 Maggio 1978 – presuppone la buona fede soggettiva di colui il cui affidamento sia stato leso; nella fattispecie la ricorrente ha superato positivamente il periodo di prova, per l'effetto organizzando la sua vita personale e familiare, all'evidenza contando



nell'immissione nei ruoli della scuola; ed è oggettivamente irragionevole che dopo oltre quattro anni di insegnamento il rapporto di lavoro possa risolversi per un requisito (abilitazione all'insegnamento) che la ricorrente ha comunque *medio tempore* acquisito e che in precedenza mai avrebbe potuto acquisire non avendo il Ministero mai bandito concorsi all'uopo finalizzati.

Alla luce di quanto innanzi, emerge con ogni evidenza l'illegittimità dell'operato dei convenuti, i quali hanno inteso dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio, da essa facendo derivare effetti che la stessa in alcun modo consentiva.

A riguardo, va altresì evidenziato che, per giurisprudenza costante, la P.A., nel rapporto con i propri dipendenti, all'esito della privatizzazione, opera con i poteri propri del privato datore di lavoro (art. 2 D. L.gvo 165/2001), con conseguente preclusione dell'esercizio del potere di autotutela, a fronte di diritti acquisiti dal dipendente. Ed infatti, *“Una volta che la volontà dell'ente e quella del concorrente si siano trasfuse in un atto di autonomia privata, come appunto il contratto di impiego, evocare il principio dell'autotutela significherebbe neutralizzare e porre nel nulla la rilevanza giuridica ed il conseguente regime di disciplina dell'assetto negoziale di interessi”*. (Cass. Sez Un. 26 luglio 1993 n. 8347); in senso analogo la giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“La risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con un docente, disposta dal provveditore agli Studi in via di autotutela è illegittima, presupponendo un'ottica provvedimentale incompatibile con il nuovo modello di rapporto di lavoro delineato dal D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e con la conseguente privatizzazione del pubblico impiego”* (T.a.r. Lazio, sez. Latina, 15 ottobre 1997, n. 977).

A definitiva conferma della situazione di gravissima ingiustizia sostanziale perpetrata in danno della ricorrente, va evidenziato che nel territorio nazionale svolgono attività



di docenza colleghi della ricorrente per i quali il Giudice Amministrativo ha ritenuto sussistente il titolo abilitante all'insegnamento acquisito nel periodo anteriore al 2001/2002.

Ad esempio, il TAR Lazio sezione distaccata di Latina (Sezione Prima), discostandosi dai diversi orientamenti formati su questioni analoghe del Tribunale Amministrativo romano, ha ritenuto di aderire *“con specifico riferimento al valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, all'indirizzo del Consiglio di Stato, cristallizzatasi a seguito del parere formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014, che ha riconosciuto il citato diploma come “abilitante a tutti gli effetti di legge” (cfr. sentenza 3 agosto 2015 n. 2788)”* (cfr. TAR Lazio Latina, sez. I, del 4.7.2017, n. 368).

Nella sentenza n. 2788/2015, il supremo organo della giustizia amministrativa così statuiva: *“Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, **fossero da considerare in possesso del titolo abilitante**. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato, ai sensi dell'art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e dell'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole*



erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)”.

Con la precitata sentenza, il TAR Lazio, sezione distaccata di Latina ha, inoltre, specificato che *“i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono stati ritenuti illegittimi dal Consiglio di Stato, con conseguente annullamento del decreto ministeriale n. 235/14 (cfr. sent. 16 aprile 2015, n. 1973). Ne consegue che, essendo la vista decisione passata in giudicato, la stessa non può che fare stato nei confronti di tutti gli interessati”*, concludendo per l’accoglimento del ricorso ed annullando, per l’effetto, il decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016.

In ragione di quanto innanzi, i Giudici ordinari (in funzione di giudici del lavoro) hanno statuito che *“nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, la pubblica amministrazione agisce con i poteri del privato datore di lavoro e quindi non è titolare del potere di autotutela che, in precedenza, costituiva espressione delle prerogative unilaterali di regolamentazione del rapporto di impiego. Alla luce di ciò, anche nel rapporto di pubblico impiego la PA deve rispettare i principi dettati dal diritto del lavoro in materia di licenziamento/risoluzione del rapporto di lavoro”* (cfr. Trib. Busto Arsizio, ordinanza del 25.9.2020).

In relazione a tale principio, i Giudici di merito hanno più volte ritenuto meritevole di tutela **il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro degli istanti, annullando, di conseguenza, il licenziamento intimato delle pubbliche amministrazioni di appartenenza all’esito di sentenze della magistratura amministrativa, condannandole, per l’effetto, al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima**



risoluzione dei rapporti di lavoro (cfr. Trib. Trapani del 7.3.2022, n. 1221/2021; Trib. Milano del 10.6.2021, n. 1016; Trib. Roma del 7.6.2021, n. 5049).

Il confuso e discriminatorio *agere* amministrativo innanzi delineato si è altresì, riverberato, in danno della ricorrente, anche con riferimento al riconoscimento del punteggio conseguito allorché ha prestato attività lavorativa; a riguardo, va infatti evidenziato che la Marino – assunta a tempo determinato per l’anno 2022/2023 – ha visto rettificare *in peius* il punteggio conseguito giusta decreto n. 12 del 7.2.2023 per quanto attiene alle graduatorie GPS, con conseguente revoca, con effetto immediato, del contratto a tempo determinato in essere con l’I.C. “Fiorentino” di Montalbano Jonico.

Anche in questo caso, infatti, mentre alla ricorrente, all’esito del depennamento, il punteggio in graduatoria è stato rettificato con azzeramento degli anni di lavoro in precedenza prestati (ritenuti viceversa validi solo ai fini economici) colleghe della stessa, che trovavansi nella medesima situazione, **pur essendo state depennate dalle graduatorie, non hanno subito alcuna decurtazione di punteggio**, con la conseguenza che, mentre la ricorrente è stata per l’ennesima volta defenestrata dalla scuola giusta provvedimento del 10.02.2023, le sue colleghe, come tutte quelle operanti in regioni diverse dalla Basilicata, continuano tranquillamente a prestare attività lavorativa. Il tutto documentato dai decreti allegati, che riguardano sia la ricorrente (**doc. 14**) che le sue colleghe operanti nella provincia di Brindisi (**doc. 15**). Sotto tale profilo emerge altresì una intollerabile disparità di trattamento, violativa del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., posto che le sentenze della giustizia amministrativa hanno interessato docenti operanti su tutto il territorio nazionale, purtroppo con conseguenze diverse – e devastanti – solo per i docenti operanti nella Regione Basilicata.



2. SULLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO.

Come è noto, all'esito della riforma Madia, l'apparato sanzionatorio in tema di licenziamenti dei pubblici dipendenti è stato modificato, prevedendo il novellato art. 63 del decreto legislativo 165/2001 che il Giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle 24 mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, con condanna, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Tutto quanto premesso e ritenuto, la sig.ra Anna Lisa MARINO, come innanzi rappresentata e difesa

RICORRE

al Tribunale di Matera, in funzione di Magistratura del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, voglia così provvedere:

1. dichiarare nulli, inefficaci ed illegittimi, per i motivi di cui in narrativa, sia il provvedimento di depennamento della ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, che il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro adottato in data 2.8.2022;
2. per l'effetto, ordinare ai convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, l'immediato reinserimento della ricorrente nella graduatoria di cui al punto che precede nonché la reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro, con condanna degli stessi, in solido, al pagamento di una indennità risarcitoria



commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto nella misura massima di 24 mensilità, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;

3. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio della ricorrente, con condanna dei convenuti all'immediato ripristino dello stesso;

4. con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CCAP nelle misure di legge, da distrarsi in favore della deducente, antistataria.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che il tribunale adito:

disponga **INTERROGATORIO FORMALE** del legale rappresentante del Ministero sulla seguente circostanza.

1. "D.S.V. che all'esito del pronunciamento della giustizia amministrativa, la decurtazione del punteggio è stata effettuata solo in danno dei docenti operanti in Basilicata e che pertanto, i docenti operanti in altre regioni hanno continuato a prestare attività lavorativa sulla scorta del punteggio precedentemente acquisito e non rettificato";

ordini al Ministero convenuto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio degli eventuali provvedimenti di rettifica del punteggio relativi a tutti i ricorrenti citati nella sentenza 10338/2021, di cui al doc. 7 della produzione di parte ricorrente, che si intendano qui integralmente richiamati.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.



Il sottoscritto procuratore, che assiste e rappresenta il ricorrente, come da procura speciale in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c,

premessò che

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, come meglio identificata in epigrafe, al reinserimento nella graduatoria dalla quale è stata depennata;
- che il ricorso, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, vale a dire i docenti che verrebbero "scalvacati" dalla ricorrente eventualmente inserita nelle predette graduatorie;

rilevato che

- la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile e pregiudicherebbe la necessità di ottenere un provvedimento in via d'urgenza, in considerazione dell'oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solamente una sintesi del ricorso *de quo*;
- l'efficacia di tale sistema di notificazione è stata oggetto di diverse contestazioni (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19/2/1990, n. 106);
- inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta particolarmente onerosa per la ricorrente

considerato che

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;



- la Giurisprudenza amministrativa e lavorista si è già, in diverse occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., alla pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata (cfr. TAR Lazio, n. 176/2009);

- in tal senso si è, altresì, di recente espresso il Tribunale del lavoro di Modena: *“ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari da individuarsi in tutti coloro che a seguito dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti sarebbero pretermessi nella graduatoria, non appare possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a natura cautelare; ritenuto pertanto che ricorrono le esigenze di maggiore celerità di cui all'art. 151 c.p.c. (...) (cfr. Tribunale di Modena, sez. Lav., 27/05/2015, n. 2175)”*;

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it;
tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

formula istanza

affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

Voglia autorizzare

La notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione:

- ai potenziali controinteressati del ricorso *de quo*, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sul sito



internet del MIUR (www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) e affissione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ad opera dell'USR per la Puglia, negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune dall'ufficio medesimo;

- alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di legge;
- in ogni altro modo che si riterrà opportuno.

Si depositano: 1) n. 31 contratti di assunzione a tempo determinato; 2) contratto di assunzione a tempo indeterminato; 3) proposta di assunzione dell'8.8.2019; 4) decreto di conferma in ruolo prot. n. 2596 del 12.7.2020; 5) nota di risoluzione del rapporto di lavoro del 2.8.2022; 6) decreto dirigenziale prot. n. 109 dell'1.8.2022; 7) sentenza TAR Lazio, sez. III bis, n. 10338, pubblicata l'8.10.2021; 8) ordinanza TAR Lazio n. 6016 del 10.10.2016; 9) impugnativa di licenziamento dell'1.9.2022; 10) nota prot. n. 1063 del 3.3.2022; 11) atto partecipativo del 7.3.2022; 12) contratto di assunzione a tempo determinato a.s. 2022/2023 del 9.9.2022; 13) nota di risoluzione prot. n. 1262 del 10.2.2023; 14) decreto dirigenziale n. 12 del 7.2.2023; 15) decreti USR Puglia – Provincia di Brindisi.

La deducente dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Salvezze illimitate.

Matera, lì 27.02.2023

avv. Francesca Chietera

